



Regione Autonoma Trentino Alto Adige
Autonome Region Trentino Südtirol

38122 TRENTO / TRIENT 20 febbraio 2013
Via Gazzoletti, 2 - Tel. 0461 201308 - Fax 0461 201310-201312
e-mail: ripaist@regione.taa.it
pec: : ripaist@pec.regione.taa.it

Id Doc: 1422343
Registro: RATAA



Num. Prot: 0003339/P del: 20/02/2013

EL	VI-1,2	LZ	mf
----	--------	----	----

OGGETTO / Legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1
BETREFF: «Modifiche alle disposizioni regionali in
materia di ordinamento ed elezione degli
organi dei comuni»

CIRCOLARE N. 2/EL/2013

Ai Comuni della regione autonoma
Trentino – Alto Adige
LORO SEDI

38122 Alla Provincia autonoma di Trento
Servizio Autonomie locali
Via Romagnosi, 11/a
TRENTO

39100 Alla Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione 7 – Enti locali
Piazza Silvius Magnago, 1
BOLZANO

38122 Al Consorzio dei comuni trentini
Via Torre Verde, 23
TRENTO

39100 Al Consorzio dei comuni della
provincia di Bolzano
Via Canonico Michael Gamper, 10
BOLZANO

38054 All'Unione dei Comuni dell'Alto Primiero
Via Roma, 19
TONADICO (TN)

Alle Comunità
della provincia autonoma di Trento
LORO SEDI

Alle Comunità comprensoriali
della provincia autonoma di Bolzano
LORO SEDI

Ai Consorzi dei comuni BIM
della regione Trentino – Alto Adige
LORO SEDI

Sul bollettino ufficiale della Regione n. 7 del 12 febbraio 2013 è stata pubblicata la legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1 recante «Modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed elezione degli organi dei comuni». La legge entra in vigore il giorno 14 marzo 2013.

La nuova legge – suddivisa in 3 capi per venticinque articoli complessivi – modifica (**Capo I**) alcune disposizioni delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali.

Il **Capo II** introduce ulteriori modifiche alle leggi regionali sull'ordinamento delle autonomie locali.

Il **Capo III** disciplina l'obbligo di adeguamento degli statuti comunali alla nuova normativa, detta norme transitorie (differenziando il momento dell'entrata in vigore di talune disposizioni della legge) e prevede l'adozione del testo unico delle norme in materia di composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali e del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni.

Per una puntuale disamina delle singole disposizioni si rinvia all'allegato testo dell'articolato con note di commento e indicazioni operative redatte dall'Ufficio elettorale. Nelle note sono indicate le decorrenze delle diverse disposizioni.

Entro il mese di marzo il Presidente della Regione approverà:

- a) le modificazioni al Testo unico (TUEL) delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali (DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 1/L come già modificato dal DPRReg. 1 luglio 2008 n. 5/L). Tali modificazioni sono dirette a riunire e coordinare nel vigente testo unico le nuove disposizioni in materia elettorale contenute sia nella LR 1/2013 sia nella legge regionale 17 maggio 2011 n. 4;
- b) le modificazioni al Testo unico (TUOC) delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L). Con tali modifiche si provvederà a riunire e coordinare nel vigente testo unico le nuove disposizioni in materia di ordinamento dei comuni contenute nella LR 1/2013 e nelle

leggi regionali entrate in vigore a decorrere dal 2005 (leggi regionali 6 dicembre 2005 n. 9, 20 marzo 2007 n. 2, 13 marzo 2009 n. 1, 11 dicembre 2009 n. 9, 14 dicembre 2010 n. 4 e 14 dicembre 2011 n. 8).

I due Testi unici con le modifiche saranno tempestivamente pubblicati sul sito internet della Regione: con successiva nota si provvederà comunque a comunicare a codeste Amministrazioni l'avvenuta pubblicazione.

Gli uffici regionali provvederanno poi a coordinare il Testo unico (TUCONT) delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L – modificato dal DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 4/L) con la nuova disciplina sulla revisione economico-finanziaria contenuta nell'articolo 21 della LR 1/2013.

Si precisa infine che nel testo allegato con le note di commento sono già indicati gli articoli dei Testi unici come risulteranno a seguito della modifica o del coordinamento.

Cordiali saluti.



LA DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE II
dott.ssa Loretta Zanon

Allegati: c.s.

Regione Autonoma Trentino - Alto Adige

Ripartizione II
Affari Istituzionali,
competenze ordinamentali e previdenza



Autonome Region Trentino - Südtirol

Abteilung II
Institutionelle Angelegenheiten,
Ordnungsbefugnisse und Vorsorge

LEGGE REGIONALE 5 FEBBRAIO 2013 N. 1

*Modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento
ed elezione degli organi dei comuni*

Bollettino Ufficiale della Regione n. 7/I-II del 12 febbraio 2013

INDICAZIONI OPERATIVE E NOTE DI COMMENTO

Note redatte dalla Direttrice dell'Ufficio elettorale (dott.ssa Claudia Anderle)

Febbraio 2013

LR 5 febbraio 2013 n. 1	RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI DEI TESTI UNICI REGIONALI	C O M M E N T O
<p style="text-align: center;">CAPO I</p> <p>ULTERIORI MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI SULLA COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI</p> <p style="text-align: center;">Art. 1 <i>(Consiglio comunale)</i></p> <p>1. All'articolo 1 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:</p> <p>“1. Il consiglio comunale nei comuni della provincia di Trento è composto da:</p> <p>a) 40 componenti nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti oppure capoluogo di provincia;</p> <p>b) 32 componenti nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;</p> <p>c) 22 componenti nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;</p> <p>d) 18 componenti nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;</p> <p>e) 15 componenti nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;</p> <p>f) 12 componenti nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunge quello fissato.</p>	<p>art. 2 commi 1 e 1-bis TUEL</p>	<p>Con l'articolo 1 comma 1 lettera a) viene modificata in modo sostanziale la previgente disposizione relativa alla composizione dei consigli dei comuni della regione.</p> <p>Il numero dei componenti il consiglio comunale viene ridotto in tutti i comuni della regione – pur in proporzioni diverse – e modulato in relazione a sei diverse classi demografiche (anziché a cinque, come nella normativa previgente). Per tre di tali classi la composizione inoltre risulta diversa a seconda che il comune faccia parte del territorio della provincia di Trento ovvero della provincia di Bolzano.</p> <p>I dati demografici di riferimento sono sempre quelli ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione.</p> <p>La nuova composizione si applica a decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo all'entrata in vigore della legge (entrata in vigore: 14 marzo 2013) (v. articolo 23 comma 1).</p> <p>In allegato alle presenti note di commento si fornisce l'elenco dei comuni, distinti per provincia di appartenenza e suddivisi nelle sei classi demografiche in base ai risultati ufficiali del 15° censimento generale della popolazione del 9 ottobre 2011, con l'indicazione del nuovo numero di componenti il relativo consiglio comunale e del numero massimo di assessori consentito ai sensi del successivo articolo 2.</p>

LR 5 febbraio 2013 n. 1	RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI DEI TESTI UNICI REGIONALI	C O M M E N T O
<p>1-bis. Il consiglio comunale nei comuni della provincia di Bolzano è composto da:</p> <p>a) 45 componenti nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti oppure capoluogo di provincia;</p> <p>b) 36 componenti nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;</p> <p>c) 27 componenti nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;</p> <p>d) 18 componenti nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;</p> <p>e) 15 componenti nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;</p> <p>f) 12 componenti nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunge quello fissato.”;</p> <p>b) nel comma 3 dopo le parole: “fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento” sono inserite le parole: “e nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano” e l’ultimo periodo è soppresso.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2 (Giunta comunale)</p> <p>1. All’articolo 2 della legge regionale n. 3 del 1994 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. La giunta comunale si compone del sindaco, che la presiede, e di un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a:</p>	<p>art. 2 comma 3 TUEL</p> <p>art. 3 comma 1 TUEL</p>	<p>Con la modifica di cui alla lettera b) del comma 1 non si consente più che lo statuto dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano possa prevedere che il consiglio sia presieduto da un presidente eletto dall’assemblea. Ora viene sancito che il consiglio dei suddetti comuni sia presieduto dal sindaco.</p> <p>In analogia ed in coerenza con quanto disposto dall’articolo 1, con l’articolo 2 comma 1 lettera a) vengono rivisti al ribasso i numeri massimi dei componenti la giunta comunale, articolati in funzione di sei classi demografiche, le medesime indicate per la composizione dei consigli comunali.</p>

LR 5 febbraio 2013 n. 1	RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI DEI TESTI UNICI REGIONALI	C O M M E N T O
<p>a) 7 componenti nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti oppure capoluogo di provincia;</p> <p>b) 6 componenti nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;</p> <p>c) 5 componenti nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;</p> <p>d) 4 componenti nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;</p> <p>e) 3 componenti nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;</p> <p>f) 2 componenti nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti.”;</p> <p>b) nel comma 2 le parole “, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere ed assessore” sono soppresse;</p> <p>c) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: “2-ter. Gli assessori, compresi quelli nominati o eletti tra cittadini non facenti parte del consiglio, devono essere in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere e assessore.”.</p>	<p>art. 3 comma 2 TUEL</p> <p>art. 3 comma 3-<i>bis</i> TUEL</p>	<p>Il numero di assessori, entro quello massimo indicato dalla legge regionale, rimane stabilito dallo statuto comunale.</p> <p>Questo costituisce pertanto uno dei punti in relazione a cui sarà necessario <u>adeguare lo statuto del comune</u>, adeguamento da effettuarsi entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge regionale (v. articolo 22).</p> <p>La disposizione si applica comunque a decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo all’entrata in vigore della legge (v. articolo 23 comma 1).</p> <p>Se, dovendosi provvedere al rinnovo anticipato del consiglio, lo statuto non fosse ancora adeguato, sarà il consiglio comunale uscente (o eventualmente il commissario straordinario, che ne esercita le funzioni) a stabilire con propria deliberazione il numero degli assessori entro la misura massima prevista dalla legge (v. articolo 23 comma 3).</p> <p>Le modifiche apportate con le lettere b) e c) sono di carattere prettamente tecnico: è stato sostanzialmente riformulato, al fine di renderlo più chiaro e completo, quanto già contenuto nella previgente relativa disposizione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 3 <i>(Parità di accesso nella giunta comunale)</i></p> <p>1. La giunta comunale deve essere composta da rappresentanti di entrambi i generi. La rappresentanza del genere meno rappresentato deve essere garantita almeno proporzionalmente alla sua consistenza in consiglio comunale. La rappresentanza in giunta di entrambi i generi può essere garantita mediante la nomina o l’elezione di un cittadino/una cittadina non facente parte del consiglio, in possesso dei requisiti previsti</p>	<p>art. 3-<i>bis</i> TUEL</p>	<p>Con l’articolo 3 vengono stabiliti direttamente dalla legge regionale i criteri da seguire per garantire la parità di accesso dei due generi nella giunta comunale. Nella disciplina previgente (comma 1-bis dell’articolo 4 della legge regionale n. 1 del 1993 e s.m., ora espressamente abrogato dall’articolo 5 comma 2 della presente legge) veniva rimandata allo statuto comunale, tra l’altro, la definizione di norme per assicurare l’”adeguata presenza” di entrambi i generi nella giunta comunale (e negli organi collegiali, etc.). Il mancato recepimento di tale disposizione di principio in alcuni statuti comunali e, talora, la sua disapplicazione hanno creato alcuni problemi operativi, benché una copiosa giurisprudenza sull’argomento formatasi sulla normativa</p>

LR 5 febbraio 2013 n. 1	RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI DEI TESTI UNICI REGIONALI	C O M M E N T O
<p>dall'articolo 2, comma 2-ter della legge regionale n. 3 del 1994 e successive modificazioni, anche se lo statuto comunale non prevede tale facoltà.</p> <p>2. Qualora venga nominata o eletta una giunta comunale non composta da rappresentanti dei due generi come previsto al comma 1, la giunta provinciale diffida immediatamente il comune ad adeguarsi entro trenta giorni. Scaduto tale termine la giunta provinciale provvede allo scioglimento del consiglio comunale ai sensi dell'articolo 58, comma 1, lettera a) della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni.</p>		<p>statale o di altre regioni avesse indicato chiare linee interpretative.</p> <p>Ora, come detto, le modalità per assicurare la presenza di entrambi i generi nella giunta comunale vengono indicate direttamente dalla legge regionale.</p> <p>In giunta deve essere garantita al genere meno rappresentato (in consiglio comunale) una rappresentanza almeno proporzionale alla sua consistenza in consiglio e comunque almeno un componente la giunta deve essere di genere diverso rispetto a quello degli altri componenti.</p> <p>L'osservanza di tale (doppio) obbligo può essere assicurata ricorrendo alla nomina di un/una assessore/a esterno/a (anche in deroga a disposizioni statutarie contrarie), qualora non sia possibile provvedere con una nomina interna al consiglio (ad esempio, qualora tutti i componenti il consiglio comunale siano dello stesso genere oppure qualora nei gruppi di maggioranza non vi siano persone del genere richiesto per garantire la rappresentanza proporzionale nella giunta).</p> <p>Per i comuni della provincia di Bolzano, ovviamente, tale obbligo di rappresentanza proporzionale "di genere" dovrà conciliarsi con le vigenti norme relative alla rappresentanza dei diversi gruppi linguistici presenti in consiglio comunale.</p> <p>Per la determinazione della rappresentanza proporzionale nella giunta si farà riferimento alla consistenza dei generi in consiglio comunale accertata al momento della nomina/elezione della giunta stessa. Qualora tuttavia nel corso del mandato occorra procedere a sostituzioni di componenti la giunta comunale, si ritiene, stante il disposto legislativo, che per la nomina/elezione del/la nuovo/a assessore/a occorrerà verificare il rispetto dell'obbligo di proporzione con riguardo alla consistenza dei generi in consiglio in quel momento.</p> <p>Si segnala che, in caso di inadempienza, è previsto, previa diffida, lo scioglimento del consiglio comunale.</p> <p>La disposizione si applica a decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo all'entrata in vigore della legge. Fino a tale rinnovo continua a trovare applicazione la disciplina previgente in materia (v. articolo 23 comma 1).</p>

LR 5 febbraio 2013 n. 1	RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI DEI TESTI UNICI REGIONALI	C O M M E N T O
<p style="text-align: center;">Art. 4 <i>(Eleggibilità alla carica di sindaco)</i></p> <p>1. Nel comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 3 del 1994 la parola: "immediatamente" è soppressa e dopo le parole: "tre volte consecutive" sono aggiunte le parole: "se non sono decorsi almeno trenta mesi dalla cessazione della medesima carica".</p> <p style="text-align: center;">Art. 5 <i>(Pari opportunità nelle nomine e designazioni effettuate dagli organi comunali)</i></p> <p>1. Nelle nomine e designazioni di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati, o di componenti di commissioni, ad eccezione di quelle consiliari, effettuate dagli organi comunali deve essere garantita una adeguata rappresentanza di entrambi i generi, da assicurarsi, eventualmente, nelle successive nomine o designazioni.</p> <p>2. Il comma 1-bis dell'articolo 4 della legge regionale n. 1 del 1993 e successive modificazioni è abrogato.</p>	<p>art. 6 comma 3 TUEL</p> <p>art. 29-bis TUOC</p> <p>art. 4 comma 2 TUOC</p>	<p>Con l'articolo 4 viene parzialmente modificata la disposizione della legge regionale che aveva posto per la carica di sindaco nello stesso comune il limite di tre mandati consecutivi. Con tale modifica chi ha ricoperto la carica di sindaco per tre mandati consecutivi non solo non è rieleggibile nel mandato immediatamente successivo, ma anche nell'eventuale mandato ancora successivo – qualora si dovesse procedere al rinnovo anticipato di sindaco e consiglio comunale – se non sono trascorsi almeno trenta mesi dalla cessazione della carica.</p> <p>Oltre a quanto indicato nell'articolo 3 in relazione alla giunta comunale, la nuova legge regionale interviene una seconda volta in materia di pari opportunità con l'articolo 5. L'articolo si riferisce alle pari opportunità nelle nomine e designazioni effettuate dagli organi comunali: in ogni procedura di nomina o designazione di rappresentanti del comune o di componenti di commissioni (eccetto quelle consiliari) deve essere garantita una "adeguata rappresentanza" di entrambi i generi. La legge regionale consente comunque eventuali compensazioni nelle nomine e designazioni successive. Si segnala che rispetto alla normativa previgente (comma 1-bis dell'articolo 4 della legge regionale n. 1 del 1993 e s.m., già richiamato nella nota all'articolo 3 e, come detto, espressamente abrogato dal comma 2 del presente articolo) tale disposizione ha un ambito di applicazione più ampio, comprendendo non solo le nomine/designazioni negli organi collegiali del comune e degli enti, aziende e istituzioni da questo dipendenti, ma di fatto ogni nomina/designazione effettuata dagli organi comunali. Inoltre, il precetto (ancorché espresso in termini generali) è contenuto direttamente nella legge e non si demanda più allo statuto comunale la definizione di norme per assicurare l'"adeguata presenza" dei due generi.</p> <p>La disposizione non fissa proporzioni o riferimento alcuno per la concreta determinazione di tale "adeguata rappresentanza": per la suddetta determinazione, dato il disposto legislativo - che impone la rappresentanza dei due generi ma con possibilità di compensazione nelle nomine/designazioni successive – si è portati a ritenere che tale rappresentanza, in mancanza di altro espresso criterio, debba essere tendenzialmente paritaria.</p> <p><u>La disposizione si applica con l'entrata in vigore della legge regionale.</u></p>

LR 5 febbraio 2013 n. 1	RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI DEI TESTI UNICI REGIONALI	C O M M E N T O
<p style="text-align: center;">Art. 7 <i>(Incompatibilità di cariche)</i></p> <p>1. All'articolo 7 della legge regionale n. 3 del 1994 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Non può ricoprire la carica di sindaco o di assessore chi riveste la carica di presidente, direttore generale o vicedirettore generale di istituti di credito aventi la sede o filiali nel comune.";</p> <p>b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: "2-bis. Nei comuni della provincia di Trento non possono ricoprire la carica di sindaco o di assessore i segretari comunali e i segretari delle comunità che svolgono servizio nella medesima provincia. Nei comuni della provincia di Bolzano non possono ricoprire la carica di sindaco o di assessore i segretari comunali e i segretari delle comunità comprensoriali che svolgono servizio nella medesima provincia. La causa di incompatibilità non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per collocamento in aspettativa.";</p> <p>c) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: "2-ter. Non può ricoprire la carica di sindaco chi ha il coniuge, ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado che siano concessionari della riscossione dei tributi, tesoreri, appaltatori o concessionari di servizi comunali o in qualunque modo di fideiussori, qualora il valore dell'appalto o della concessione superi nell'anno l'importo lordo di euro 258.228,44.";</p>	<p>art. 8 comma 1-<i>bis</i> TUEL</p> <p>art. 8 comma 3 TUEL</p> <p>art. 8 comma 3-<i>bis</i> TUEL</p>	<p>Con l'articolo 7 comma 1 lettera a) viene introdotta una nuova condizione di incompatibilità alla carica di sindaco o di assessore e con la lettera b) viene modificata, ampliandola, la condizione di incompatibilità già prevista dalla previgente disposizione per la figura del segretario comunale.</p> <p>Tali nuove cause di incompatibilità si applicano a decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo all'entrata in vigore della legge. (v. articolo 23 comma 1).</p> <p>v. nota all'articolo 6</p>

LR 5 febbraio 2013 n. 1	RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI DEI TESTI UNICI REGIONALI	C O M M E N T O
<p>d) il comma 3 è abrogato;</p> <p>e) il comma 3-bis è abrogato;</p> <p>f) il comma 4 è abrogato;</p> <p>g) nel comma 5 la parola: “immediatamente” è soppressa e dopo le parole: “carica medesima” sono aggiunte le parole: “se non sono decorsi almeno trenta mesi dalla cessazione della carica”.</p> <p style="text-align: center;">Art. 8 <i>(Ineleggibilità a consigliere comunale)</i></p>	<p>art. 8 comma 4 TUEL</p> <p>art. 8 comma 5 TUEL</p> <p>art. 8 comma 6 TUEL</p> <p>art. 8 comma 7 TUEL</p>	<p>Con le lettere d), e) e f) viene eliminata la previsione dell’incompatibilità tra la carica di assessore e la carica di consigliere comunale prima prevista nei comuni della provincia di Trento con popolazione superiore a 13.000 abitanti e, salvo diversa disciplina statutaria, nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione superiore a 15.000 abitanti.</p> <p>Tale nuova disciplina si applica a decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo all’entrata in vigore della legge. Fino a tale rinnovo continua a trovare applicazione la disciplina previgente in materia (v. articolo 23 comma 1).</p> <p>La lettera g) modifica parzialmente la disposizione della legge regionale che aveva posto per la carica di assessore nello stesso comune il limite di tre mandati consecutivi. Con tale modifica chi ha ricoperto la carica di assessore per tre mandati consecutivi può essere nominato o rieletto assessore dopo che siano decorsi almeno trenta mesi dalla cessazione della carica.</p>
<p>1. Nella lettera g) del comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale n. 3 del 1994 le parole “con capitale maggioritario” sono sostituite dalle parole “con capitale superiore al 50 per cento”.</p> <p style="text-align: center;">Art. 9 <i>(Incompatibilità alla carica di consigliere comunale)</i></p> <p>1. Al comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la lettera c) è inserita la seguente:</p>	<p>art. 19 comma 1 lett. g) TUEL</p>	<p>Con l’articolo 8 si rende più chiaro quanto disposto dalla norma in esso richiamata, superando così ogni possibile dubbio interpretativo.</p> <p>L’articolo 9 comma 1 lettera a) introduce una ulteriore condizione di incompatibilità alla carica di consigliere comunale.</p>

LR 5 febbraio 2013 n. 1	RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI DEI TESTI UNICI REGIONALI	C O M M E N T O
<p>“c-bis) il medico igienista e il veterinario di distretto dipendenti delle aziende sanitarie locali, limitatamente ai comuni che fanno parte del distretto medesimo. La causa di incompatibilità non ha effetto se l’interessato cessa dalle funzioni per collocamento in aspettativa;”;</p> <p>b) nella lettera d) dopo le parole “in materia tributaria” sono inserite le parole “ovvero di una lite instauratasi a seguito di azione popolare” e sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;”.</p> <p style="text-align: center;">Art. 10 <i>(Sottoscrizione delle liste di partiti e gruppi rappresentati in Consiglio provinciale o nella Camera dei deputati)</i></p>	<p>art. 21 comma 1 lett. c-<i>bis</i>) TUEL</p> <p>art. 21 comma 1 lett. d) TUEL</p>	<p>Tale nuova causa di incompatibilità si applica a decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo all’entrata in vigore della legge (v. articolo 23 comma 1).</p> <p>Con la lettera b) si allinea la disciplina regionale sull’incompatibilità per lite pendente alle modifiche apportate nel 2002 all’analogia disposizione della normativa statale. Conseguentemente a tali modifiche non costituisce causa di incompatibilità una lite instauratasi a seguito di azione popolare. Quanto alla lite promossa a seguito o in conseguenza di una sentenza di condanna, si ha incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. Viene inoltre esclusa l’incompatibilità in caso di costituzione di parte civile nel processo penale.</p>
<p>1. Nel comma 1 dell’articolo 65 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 le parole: “Consiglio provinciale e” sono sostituite dalle parole: “Consiglio provinciale o”.</p>	<p>art. 41 comma 1 TUEL</p>	<p>L’articolo 10 amplia la possibilità per i partiti o raggruppamenti politici di presentare candidature senza la necessità di raccogliere sottoscrizioni. Con tale modifica infatti si consente l’esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni nel caso in cui la lista di candidati venga presentata con un contrassegno identico a quello presentato nelle ultime elezioni del rispettivo Consiglio provinciale o della Camera dei deputati (e non più quindi in entrambe), sempre che ovviamente in tale elezione sia stato ottenuto almeno un seggio.</p>

LR 5 febbraio 2013 n. 1	RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI DEI TESTI UNICI REGIONALI	C O M M E N T O
<p style="text-align: center;">Art. 13 <i>(Attribuzioni della giunta comunale)</i></p> <p>1. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 1 del 1993 e successive modificazioni è inserito il seguente: "1-bis. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione superiore a 13.000 abitanti, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 2, lettera m), la giunta delibera la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati."</p>	<p>art. 28 comma 2-bis TUOC</p>	<p>fine del mandato, sul sito internet del comune dovrà riguardare i dati di reddito e di patrimonio, con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati, i beni immobili e mobili registrati posseduti, le partecipazioni in società quotate e non quotate, la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie. I comuni devono altresì prevedere sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza agli obblighi di cui sopra, da un minimo di euro 2.000,00 ad un massimo di euro 20.000,00).</p> <p>La disposizione si applica a decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo all'entrata in vigore della legge (v. articolo 23 comma 1) ed entro tale termine il consiglio comunale dovrebbe quindi approvare le suddette norme regolamentari.</p> <p><u>Si evidenzia tuttavia che in data 15 febbraio 2013 il Governo ha adottato un decreto legislativo (a norma dell'articolo 1 comma 35 della legge n. 190/2012) recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nel quale pare venga abrogato, tra l'altro, l'articolo 41-bis sopra citato (il testo definitivo del decreto legislativo, alla data della presente circolare, non è ancora pubblicato) e nel quale pare sia contenuta comunque anche una clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale. Se ciò fosse confermato il Legislatore regionale dovrà intervenire nuovamente in materia.</u></p> <p>La disposizione contenuta nell'articolo 13 riguarda i comuni della provincia di Bolzano. Nei comuni con popolazione superiore a 13.000 abitanti viene attribuita alla giunta comunale (e non più al consiglio) la competenza in materia di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati. <u>La disposizione si applica con l'entrata in vigore della legge regionale.</u></p>

LR 5 febbraio 2013 n. 1	RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI DEI TESTI UNICI REGIONALI	C O M M E N T O
<p style="text-align: center;">Art. 14 <i>(Consigli circoscrizionali)</i></p> <p>1. Nel comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale n. 1 del 1993 e successive modificazioni è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il consiglio comunale, con deliberazione approvata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, può attribuire un gettone di presenza per i consiglieri delle circoscrizioni per le sole sedute del consiglio circoscrizionale e una indennità ai presidenti dei consigli circoscrizionali, in misura non superiore al 6 per cento dell'indennità del sindaco per i comuni della provincia di Bolzano e non superiore al 10 per cento dell'indennità del sindaco per i comuni della provincia di Trento, determinata tenuto conto dell'ampiezza del territorio della circoscrizione, della consistenza demografica e delle funzioni attribuite alla circoscrizione."</p> <p>2. L'articolo 20 della legge regionale n. 1 del 1993 e successive modificazioni, nel testo vigente prima delle modifiche apportate con il presente articolo, e il decreto del Presidente della Regione 20 aprile 2010, n. 4/L e successive modificazioni, per le parti relative agli organi delle circoscrizioni e ad eccezione delle norme che prevedono la corresponsione di gettoni di presenza per le sedute delle commissioni, si applicano ai comuni di Bolzano, Trento e Rovereto fino alla data delle prime elezioni per il rinnovo del rispettivo consiglio comunale successive all'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della riduzione delle indennità disposta con la presente legge. Da tale data cessano di avere efficacia tutte le disposizioni statutarie e regolamentari del comune relative all'istituzione, all'organizzazione e al funzionamento delle circoscrizioni, a meno che entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i comuni non confermino con apposito atto consiliare, approvato con le modalità e con le maggioranze stabilite per le modifiche dello statuto, l'istituzione delle circoscrizioni.</p>	<p>art. 34 comma 2 TUOC</p> <p>art. 34-bis TUOC</p>	<p>L'articolo 14 introduce sostanziali modifiche in materia di consigli circoscrizionali e va letto in correlazione anche con quanto contenuto nel successivo articolo 18.</p> <p>Se rimane la possibilità di istituire circoscrizioni di decentramento nei comuni della regione con popolazione superiore a 30.000 abitanti, si prescrive però che <u>entro un anno dall'entrata in vigore della legge</u> (ossia entro il 14 marzo 2014) i comuni ove attualmente sono istituite <u>debbano confermarne il mantenimento</u> con apposito atto consiliare, approvato con le modalità e con le maggioranze stabilite per le modifiche allo statuto comunale. In caso contrario, tutte le disposizioni statutarie e regolamentari del comune relative alle circoscrizioni cessano di avere efficacia dalla data delle prossime elezioni per il rinnovo del consiglio comunale.</p> <p>Si prevede inoltre la facoltà (non l'obbligo) per il consiglio comunale di attribuire un gettone di presenza per i consiglieri delle circoscrizioni per le sole sedute del consiglio circoscrizionale ed una indennità ai presidenti di circoscrizione entro precisi limiti percentuali stabiliti dalla stessa legge regionale.</p> <p>Gettoni ed indennità non saranno più quindi stabiliti dalla normativa regionale e viene rimessa all'autonomia comunale la scelta in ordine all'attribuzione dei medesimi e alla loro entità, da definire in funzione delle caratteristiche delle circoscrizioni istituite.</p> <p>Le disposizioni previgenti in materia di indennità e gettoni di presenza rimangono comunque applicabili fino alla scadenza del mandato amministrativo in corso (con, ovviamente, le decurtazioni previste dall'articolo 19), ad eccezione di quelle che prevedevano l'attribuzione di un gettone di presenza per le sedute delle commissioni istituite in seno alle circoscrizioni, anch'esse abrogate ma con effetto immediato (v. articolo 18 comma 1 lettera b)). <u>Dall'entrata in vigore della legge</u> (cioè dal 14 marzo 2013), pertanto, <u>non spetta alcun gettone di presenza per la partecipazione alle sedute delle commissioni delle circoscrizioni</u>.</p>

LR 5 febbraio 2013 n. 1	RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI DEI TESTI UNICI REGIONALI	C O M M E N T O
<p style="text-align: center;">Art. 15 (Notifica degli atti)</p> <p>1. L'articolo 24 della legge regionale n. 1 del 1993 è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;">“Art. 24</p> <p>1. La notificazione degli atti del comune o, su richiesta degli interessati aventi diritto, di altri atti, è disciplinata con regolamento comunale.”.</p>	<p>art. 40 comma 1 TUOC</p>	<p>Il vecchio testo unico della legge comunale e provinciale riservava una particolare attenzione al messo comunale sia per quanto riguardava i requisiti richiesti per ricoprire il posto che le modalità di nomina e le funzioni. In particolare l'articolo 273 del suddetto testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934 n. 383, stabiliva, tra l'altro, che la nomina doveva essere approvata con decreto del Prefetto. Questa disposizione è stata abrogata dall'art. 64, comma 1 lettera c), della legge 8 giugno 1990 n. 142 (abrogazione poi confluita nell'art. 274, comma 1 lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). A livello nazionale, la materia risulta pertanto ricadere nella competenza degli enti locali che sono tenuti a disciplinare interamente l'istituto, non sussistendo più, in particolare, l'obbligo dell'approvazione prefettizia.</p> <p>Con l'articolo 15 la materia relativa all'organizzazione del servizio notifiche e alla nomina del messo viene delegificata anche nel territorio regionale (parallelamente a quanto avvenuto a livello nazionale) e <u>riservata all'autonomia regolamentare</u> dell'ente. Nell'ambito del regolamento comunale va comunque prevista la nomina del messo (la cui esistenza è confermata da una pluralità di norme, tra cui l'articolo 10 della legge 3 agosto 1999 n. 265). Rimangono invece disciplinate dal c.p.c. e dalla legge le procedure per la notificazione.</p> <p>Per quanto riguarda la nomina, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che l'espressione “messo comunale” può comprendere non soltanto quei soggetti legati al comune da un rapporto di lavoro subordinato, ma può essere estesa sino ad annoverare altri soggetti ai quali il comune abbia attribuito direttamente le funzioni notificatorie (sul punto, Consiglio di Stato, sez. VI, 3 settembre 2003 n. 4906; TAR Toscana Firenze, sez. I, 14 settembre 2006 n. 3962).</p> <p>Si fa presente infine che, in virtù del principio <i>tempus regit actum</i>, rimangono validi i provvedimenti di nomina del messo adottati in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge.</p>

LR 5 febbraio 2013 n. 1	RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI DEI TESTI UNICI REGIONALI	C O M M E N T O
<p style="text-align: center;">Art. 16 <i>(Scioglimento e sospensione del consiglio comunale)</i></p> <p>1. Nel comma 1, lettera b), numero 2) dell'articolo 58 della legge regionale n. 1 del 1993 e successive modificazioni le parole: "prodotte entro venti giorni, decorrenti dalla data di presentazione delle prime dimissioni e comunque entro la data in cui è effettuata la convocazione della seduta destinata alla surrogazione del primo dei dimissionari" sono sostituite dalle parole: "prodotte contestualmente ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente".</p>	<p>art. 83 comma 1 lett. b) n. 5) TUOC</p>	<p>L'articolo 16 rende più chiara e trasparente la procedura relativa alle cosiddette dimissioni <i>ultra dimidium</i>, che più volte ha determinato problemi nella sua concreta applicazione. La modifica apportata - che allinea la normativa regionale alla corrispondente disposizione della legge statale - fa sì che ora, affinché si determini la causa di scioglimento del consiglio comunale, le dimissioni della metà più uno dei consiglieri assegnati (escluso il sindaco) debbano essere prodotte contestualmente o comunque presentate contemporaneamente al protocollo dell'ente, e non più, quindi, in momenti diversi.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 17 <i>(Astensione dalle deliberazioni)</i></p> <p>1. Al comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni dopo le parole "Le disposizioni" sono aggiunte le parole "sull'obbligo di astensione dalle deliberazioni".</p>	<p>art. 14 comma 4 TUOC</p>	<p>La modifica di cui all'articolo 17 è di carattere esclusivamente tecnico, avente il fine di rendere più chiaro il testo.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 18 <i>(Disposizioni in materia di indennità di carica)</i></p> <p>1. All'articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 4 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) nel comma 1 le parole: "delle sue articolazioni," sono soppresse;</p>	<p>art. 19 TUOC</p>	<p>L'articolo 18 apporta una serie di modifiche alla disciplina in materia di indennità di carica. In linea generale si evidenzia che le misure dei gettoni di presenza e delle indennità di carica rimangono determinate con regolamento della Giunta regionale, da adottarsi entro il 31 dicembre dell'anno precedente il turno elettorale generale, sulla base dei</p>

LR 5 febbraio 2013 n. 1	RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI DEI TESTI UNICI REGIONALI	C O M M E N T O
<p>b) nel comma 2 la parola: “circostrizionali,” e le parole: “e commissioni” sono soppresse e viene aggiunto in fine il seguente periodo: “I presidenti dei consigli dei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti hanno diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione ai consigli di importo pari a tre volte quello stabilito per i consiglieri comunali.”;</p> <p>c) la lettera h) del comma 3 è sostituita dalla seguente: “h) determinazione dell’indennità di carica dei presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, in misura non superiore al 50 per cento di quella prevista per i rispettivi assessori comunali.”;</p> <p>d) la lettera j) del comma 3 è soppresa;</p> <p>e) dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis. È vietato il cumulo di indennità e il cumulo di indennità e gettoni di presenza comunque percepiti per le cariche contemporaneamente rivestite negli enti indicati nel comma 1. Per tali cariche è consentito il cumulo dei soli gettoni di presenza.”;</p> <p>f) dopo il comma 4 è inserito il seguente: “4-bis. Gli enti indicati nel comma 1 possono determinare la corresponsione di un gettone di presenza per la partecipazione alle commissioni consiliari e alle commissioni previste per legge o regolamento in una misura non superiore al 50 per cento di quella spettante ai componenti dei rispettivi consigli.”;</p> <p>g) il comma 5 è abrogato;</p> <p>h) il comma 6 è abrogato.</p>		<p>criteri stabiliti dalla legge regionale (che vengono in parte ridefiniti), ad eccezione, come già detto nella nota all’articolo 14, delle indennità e dei gettoni di presenza degli organi circostrizionali (lettere a) e b)), attribuiti alla competenza del consiglio comunale e dei gettoni di presenza per le commissioni circostrizionali (lettera b)), che vengono soppressi.</p> <p>In particolare, oltre a quanto sopra indicato, le modifiche apportate ai criteri stabiliti nella legge regionale sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l’indennità di carica per i presidenti dei consigli comunali è prevista solo nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e non potrà essere superiore al 50% di quella prevista per i rispettivi assessori (lettera c)); - per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti (ossia per i presidenti dei consigli dei comuni della provincia di Trento con popolazione compresa tra i 3.000 e i 10.000 abitanti, considerato che nei comuni della provincia di Bolzano, a seguito della modifica apportata dall’articolo 1 comma 1 lettera b) della legge qui in esame, il consiglio è presieduto da un presidente eletto dall’assemblea solo nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti) è prevista ora solo la corresponsione di un gettone di presenza per la partecipazione ai consigli di importo pari a tre volte quello stabilito per i consiglieri comunali (lettera b)); - la definizione del limite di cumulabilità delle indennità relative alle cariche contemporaneamente rivestite negli enti indicati nel comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale n. 4/1976 e s.m. viene sottratta al regolamento regionale (lettera d)) ed è invece direttamente la legge regionale a prevedere il divieto di cumulo di indennità e di cumulo di indennità e gettoni di presenza percepiti per le suddette cariche (lettera e)). Con la lettera g) viene conseguentemente abrogata la disposizione che definiva altro criterio in materia di cumulo; - per la partecipazione alle commissioni consiliari non vi è più il diritto di percepire un gettone di presenza (lettera b)): la misura di tale gettone era finora indicata nel regolamento regionale. Ora invece la legge regionale attribuisce all’ente di riferimento la facoltà (non l’obbligo) di prevedere il suddetto gettone, come pure eventualmente quello per la partecipazione alle commissioni previste per legge o regolamento, entrambi comunque in misura non superiore al 50 per cento di quella spettante ai consiglieri per la partecipazione ai consigli (lettera f)); - viene infine abrogata la disposizione che prevedeva l’aggiornamento annuale delle indennità (lettera h)). <p>È importante tuttavia sottolineare che le disposizioni indicate nelle lettere b), ad eccezione di quelle relative alle commissioni circostrizionali, c) ed f) troveranno applicazione a decorrere dal turno generale 2015 (v. articolo 23 comma 2),</p>

successivamente all'emanazione del nuovo regolamento della Giunta regionale in materia di indennità. Fino al turno generale 2015, pertanto, continuerà a trovare applicazione la normativa previgente in materia, vale a dire che ai presidenti dei consigli comunali saranno ancora applicabili le previgenti disposizioni in materia di indennità di carica (e sarà loro corrisposta la stessa indennità di carica, con, ovviamente, la decurtazione di cui al successivo articolo 19) e che per i gettoni di presenza per la partecipazione alle commissioni consiliari e alle commissioni previste da legge o regolamento saranno ancora applicabili le disposizioni (e le misure) del regolamento regionale.

Le disposizioni di cui alla lettera a), invece, (si veda anche la nota all'articolo 14) sono applicabili a decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo all'entrata in vigore della legge. Fino a tale rinnovo continua a trovare applicazione la disciplina previgente in materia (v. articolo 23 comma 1).

Entrano subito in vigore (14 marzo 2013), infine, come detto, le disposizioni che hanno soppresso i gettoni di presenza per la partecipazione alle commissioni circoscrizionali (lettera b)), nonché quelle relative al divieto di cumulo di indennità e di cumulo di indennità e gettoni di presenza (lettera d)) per le cariche contemporaneamente rivestite negli enti indicati nel comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 4/1976 e s.m. (le cui misure sono stabilite nel D.P.Reg. n. 4/L/2010 e s.m. ed ora, per i consorzi obbligatori di funzione (ad es. i B.I.M.), nei commi 2 e 3 dell'articolo 19 della legge).

Pertanto non sono più tra loro cumulabili le indennità di carica del sindaco, del vicesindaco, dell'assessore comunale, del presidente del consiglio comunale, del presidente del consiglio circoscrizionale, del presidente e dei componenti degli organi esecutivi delle unioni e associazioni di comuni, del presidente e dei componenti degli organi esecutivi dei consorzi obbligatori di funzione (ad es. i B.I.M.), del presidente e dei componenti degli organi esecutivi delle comunità comprensoriali della provincia di Bolzano e delle comunità della provincia di Trento: chi riveste contemporaneamente due (o più) delle suddette cariche potrà percepire, a decorrere dall'entrata in vigore della legge, una sola delle relative indennità.

Ognuna delle indennità sopra elencate non è inoltre cumulabile con i gettoni di presenza spettanti per l'eventuale ulteriore carica contemporaneamente rivestita in altro dei suddetti enti.

Al fine di poter garantire l'esatto adempimento di tale obbligo normativo, si invitano pertanto gli enti sopra richiamati ad acquisire, entro la data di entrata in vigore della legge, da tutti coloro che rivestono cariche per cui è prevista la corresponsione di indennità o gettoni di presenza apposita dichiarazione che indichi l'eventuale ulteriore carica contemporaneamente rivestita in altro ente tra quelli sopra indicati e, in caso

LR 5 febbraio 2013 n. 1	RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI DEI TESTI UNICI REGIONALI	C O M M E N T O
<p style="text-align: center;">Art. 19 <i>(Riduzione delle indennità di carica degli amministratori degli enti locali della regione)</i></p> <p>1. Al fine del contenimento della spesa pubblica e della riduzione dei costi della politica negli enti locali della regione, a decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge le misure delle indennità di carica stabilite nel D.P.Reg. n. 4/L del 2010 e successive modificazioni e quelle delle indennità per gli enti di cui all'articolo 7 del medesimo D.P.Reg. fissate con deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano sono ridotte del 7 per cento, con eventuale arrotondamento all'unità inferiore.</p> <p>2. Al presidente ed ai componenti degli organi esecutivi dei consorzi obbligatori di funzione di cui all'articolo 42-bis della legge regionale n. 1 del 1993 e successive modificazioni può essere attribuita dall'assemblea del consorzio un'indennità mensile di carica nella misura non superiore al 30 per cento di quella prevista per il comune avente maggiore popolazione fra quelli appartenenti all'ambito territoriale di competenza del consorzio stesso, con esclusione dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e a condizione che il consorzio abbia piena autonomia di bilancio.</p>	<p>art. 20-bis TUOC</p>	<p>affermativo, per quale indennità (o per quali gettoni di presenza) intendono optare. Si precisa che la legge regionale consente il cumulo dei (soli) gettoni di presenza. <u>Si evidenzia peraltro che rimangono comunque salve eventuali ulteriori più restrittive disposizioni emanate in materia di cumulo dalle Province.</u></p> <p>Con l'articolo 19 comma 1 viene effettuata una riduzione percentuale (-7%) di tutte le indennità determinate nel vigente regolamento della Giunta regionale (D.P.Reg. n. 4/L/2010 e s.m.) e, per le comunità comprensoriali, nella deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano.</p> <p>La suddetta riduzione decorre dal mese successivo all'entrata in vigore della legge e quindi dovrà essere <u>applicata a decorrere dalla mensilità di aprile 2013.</u></p> <p>Il comma 2 prevede una riduzione anche delle indennità attribuite al presidente e ai componenti degli organi esecutivi dei consorzi obbligatori di funzione aventi piena autonomia di bilancio (ad es. i B.I.M.), nel senso che viene ridotta la soglia (30%, anziché 100%) entro cui fissare le suddette indennità. Ad eccezione della percentuale massima, nulla cambia in ordine alle modalità per la determinazione delle indennità (il disposto legislativo ricalca esattamente quello regolamentare finora applicato). Le assemblee dei consorzi devono <u>rideterminare</u> le nuove indennità (nei nuovi limiti) <u>entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge</u> (cioè entro il 13 aprile 2013) (comma 3).</p>

LR 5 febbraio 2013 n. 1	RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI DEI TESTI UNICI REGIONALI	C O M M E N T O
<p>3. L'assemblea del consorzio ridetermina le indennità ai sensi del comma 2 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data vengono corrisposte le indennità precedentemente determinate con la deliberazione dell'assemblea immediatamente successiva all'entrata in vigore del D.P.Reg. n. 4/L del 2010.</p> <p>4. Le misure delle indennità rideterminate ai sensi del comma 1 sono confermate fino alla data del secondo turno elettorale generale successivo all'entrata in vigore della presente legge, salvo quanto stabilito dall'articolo 14, dall'articolo 18, comma 1, lettera c) e dall'articolo 23, comma 2 per la parte riferita a tale articolo 18, comma 1, lettera c), della presente legge.</p> <p style="text-align: center;">Art. 20 <i>(Utilizzo degli strumenti informatici per la convocazione degli organi collegiali e l'invio di documentazione)</i></p> <p>1. Al fine della riduzione dei costi, la convocazione degli organi collegiali degli enti locali è effettuata di norma con l'utilizzo di strumenti informatici, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dei singoli enti. Gli atti relativi ai punti all'ordine del giorno delle sedute degli organi collegiali sono resi disponibili o accessibili di norma su supporto informatico o mediante accesso ad apposita sezione del sito del comune.</p>	<p>art. 12-bis TUOC</p>	<p>Con il comma 4 si prevede che le attuali indennità, ridotte del 7%, vengano "congelate" fino al turno elettorale generale dell'anno 2020.</p> <p>Il regolamento della Giunta regionale che dovrà essere adottato entro il 31 dicembre 2014 (a valere a decorrere dal turno generale 2015) nulla quindi innoverà in ordine alla misura delle indennità spettanti nel mandato amministrativo 2015-2020.</p> <p>Faranno eccezione e saranno quindi oggetto di soppressione o di rideterminazione (oltre alle disposizioni relative ai gettoni di presenza per i consiglieri circoscrizionali, ai gettoni per le commissioni consiliari e per le commissioni previste da legge o regolamento e alle indennità di presidente e componenti degli organi esecutivi dei consorzi obbligatori di funzione), come espressamente indicato nel comma 4, le indennità per i presidenti dei consigli circoscrizionali (articolo 14) e le indennità per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti (articolo 18 comma 1 lettera c)).</p> <p>L'articolo 20 introduce alcune misure per favorire l'utilizzo delle tecnologie informatiche e ridurre conseguentemente il consumo di carta ed i costi connessi all'attività di notifica.</p>

LR 5 febbraio 2013 n. 1	RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI DEI TESTI UNICI REGIONALI	C O M M E N T O
<p style="text-align: center;">Art. 21 <i>(Disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria dei comuni)</i></p> <p>1. All'articolo 17 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) nel comma 101 le parole: "iscritti nell'albo dei revisori contabili" sono sostituite dalle parole: "iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (<i>Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE</i>), o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in possesso dei requisiti formativi stabiliti dalle Province ai sensi del comma 101-bis per lo svolgimento delle funzioni di revisore nei comuni rientranti nel rispettivo territorio";</p> <p>b) dopo il comma 101 è inserito il seguente: "101-bis. Le Province, al fine dell'esercizio del controllo successivo sulla gestione degli enti locali di cui all'articolo 79, comma 3 dello Statuto speciale di autonomia, organizzano, in collaborazione con il competente Ordine professionale e con le associazioni rappresentative dei revisori, percorsi di formazione e aggiornamento per gli iscritti di cui al comma 101, finalizzati all'acquisizione di specifiche competenze nei settori in cui le Province svolgono funzioni di controllo. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentiti il</p>	<p>art. 39 comma 1 TUCONT</p> <p>art. 39 comma 1-bis TUCONT</p>	<p>Con le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 21 vengono recepiti nel nostro ordinamento i principi desumibili dalla nuova disciplina statale in materia di revisione economica-finanziaria degli enti locali, introdotta dall'articolo 16 comma 25 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148. Il comma 29 del predetto articolo 16 ha previsto l'applicazione della disciplina contenuta nel comma 25 (oltre che negli altri commi dell'articolo 16) anche ai comuni delle regioni a statuto speciale nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione. Alla nuova disciplina statale hanno fatto seguito un regolamento di attuazione - adottato con il decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012 - e la circolare n. 7 dd 5 aprile 2012 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, la quale, nell'escludere per le regioni a statuto speciale e per le province autonome l'applicabilità "tout court" delle disposizioni legislative e regolamentari sopra citate, ha peraltro ribadito la necessità di legiferare in materia.</p> <p>Le disposizioni contenute nel comma 1 lettere a) e b) danno quindi attuazione a quanto sopra. In particolare, in base a quanto stabilito nella lettera a), i revisori dei conti possono ora essere scelti tra gli iscritti a livello regionale sia nel Registro dei revisori legali (di cui al d.lgs. n. 39/2010) – ovvero, fino all'istituzione di tale Registro, nell'albo dei revisori contabili (comma 6) – che all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.</p> <p>Per poter svolgere le funzioni di revisore dei conti dei comuni sarà inoltre necessario essere in possesso di determinati requisiti formativi: la legge regionale demanda alle Province, in virtù della loro competenza in materia di controllo successivo sulla gestione degli enti locali, l'organizzazione – in collaborazione con il competente Ordine professionale e con le associazioni rappresentative dei revisori – di percorsi formativi atti a garantire l'acquisizione di specifiche competenze per lo svolgimento del ruolo di revisore dei conti dei comuni.</p> <p>Nel comma 2 dell'articolo 21 si prevede comunque una norma transitoria in relazione al possesso dei prescritti requisiti formativi.</p>

LR 5 febbraio 2013 n. 1	RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI DEI TESTI UNICI REGIONALI	C O M M E N T O
<p>competente Ordine professionale e le associazioni rappresentative dei revisori, vengono fissate modalità, frequenza e valutazione di tali percorsi formativi.”;</p> <p>c) nel comma 102 la cifra “5.000” è sostituita dalla cifra “15.000”;</p> <p>d) nel comma 103 dopo la parola “rieleggibili” è inserita la parola “continuativamente”;</p> <p>e) il comma 113 è abrogato.</p> <p>2. Il possesso dei requisiti formativi previsto dall’articolo 17, comma 101 della legge regionale n. 10 del 1998 e successive modificazioni non è condizione necessaria per la nomina a revisore fino all’effettuazione dei percorsi formativi di cui al comma 101-bis dello stesso articolo 17.</p> <p>3. La disposizione recata dal comma 1, lettera c) si applica a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla revisione della tabella approvata con decreto del Presidente della Regione 16 luglio 2002, n. 9/L al revisore dei conti dei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti viene attribuito un compenso massimo annuo lordo pari ad euro 6.000,00 (seimila/00) e al revisore dei conti dei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 15.000 abitanti viene attribuito un compenso massimo annuo lordo pari ad euro 9.000,00 (novemila/00).</p>	<p>art. 39 comma 2 TUCONT</p> <p>art. 40 comma 1 TUCONT</p> <p>art. 46 comma 1 TUCONT</p> <p>art. 46-bis comma 1 TUCONT</p> <p>art. 46-bis comma 2 TUCONT</p>	<p>Nel comma 5, inoltre, viene confermata la modalità di scelta dei revisori dei conti finora prevista (elezione da parte del consiglio comunale).</p> <p>Con la lettera c) l’istituzione di un collegio di revisori (anziché un revisore unico) viene limitata ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Tale nuova disposizione, come sancito nel comma 3, si applica a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo all’entrata in vigore della legge.</p> <p>La lettera d) chiarisce che i revisori sono rieleggibili continuativamente una sola volta (quindi possono svolgere consecutivamente solo due mandati, dopo i quali è necessaria una interruzione).</p> <p>A seguito dell’abrogazione prevista dalla lettera e) non è più consentita alcuna deroga, disposta con il regolamento di contabilità dell’ente, alle disposizioni previste dalla legge regionale in relazione alla composizione, alla durata dell’incarico e alle cause di cessazione dell’incarico dell’organo di revisione.</p> <p>Il comma 2 prevede una norma transitoria in relazione all’obbligatorietà del requisito formativo ora previsto per i revisori dei conti dei comuni.</p> <p>Il comma 3, come detto sopra, indica la decorrenza per l’applicazione della nuova soglia demografica (lettera c)) oltre la quale è prevista la nomina di un collegio di revisione (anziché di un unico revisore). Nelle more di approvazione delle conseguenti modifiche alla tabella che indica i compensi massimi da corrispondere ai revisori dei conti dei comuni, vengono altresì indicati i corrispettivi massimi spettanti al revisore dei conti dei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, distinguendo i compensi in relazione a due fasce demografiche.</p>

LR 5 febbraio 2013 n. 1	RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI DEI TESTI UNICI REGIONALI	C O M M E N T O
<p>4. Dall'entrata in vigore della presente legge non trovano più applicazione le disposizioni regolamentari del comune incompatibili con la nuova disciplina recata dal comma 1, lettera e). Gli incarichi di revisione attribuiti e regolati sulla base di tali disposizioni regolamentari durano fino alla naturale scadenza, se il tempo residuo dell'incarico non supera il periodo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Qualora il tempo residuo dell'incarico sia superiore ai due anni, l'incarico cessa automaticamente decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge.</p> <p>5. Resta confermata la competenza del consiglio comunale a scegliere ed eleggere i revisori dei conti. Nei comuni della provincia autonoma di Bolzano la composizione del collegio dei revisori deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.</p> <p>6. Fino alla definitiva attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, il requisito d'iscrizione al registro dei revisori legali si intende riferito all'iscrizione nel registro dei revisori contabili.</p>	<p>art. 46-<i>bis</i> comma 3 TUCONT</p> <p>art. 46-<i>bis</i> comma 4 TUCONT</p> <p>art. 46-<i>bis</i> comma 5 TUCONT</p>	<p>Il comma 4 detta una serie di disposizioni al fine di rendere omogenea in tutti i comuni l'applicazione della nuova disciplina, considerato che quanto contenuto attualmente nei regolamenti di contabilità (le cui norme cessano subito di avere efficacia se incompatibili con quanto previsto dalle nuove disposizioni legislative) è alquanto eterogeneo. In particolare, per quanto riguarda gli incarichi di revisione in corso, attribuiti sulla base di disposizioni regolamentari in deroga alla disciplina legislativa, si precisa che questi durano fino alla naturale scadenza se il tempo residuo dell'incarico non supera il periodo di due anni dall'entrata in vigore della legge; in caso contrario, l'incarico cessa automaticamente decorsi i due anni di cui sopra.</p> <p>Con il comma 5, come detto in precedenza, si conferma la modalità di scelta dei revisori dei conti dei comuni finora adottata (ossia la loro elezione da parte del consiglio comunale), discostandosi quindi in questo da quanto introdotto dalla normativa statale, che prevede la scelta dei revisori dei conti mediante estrazione a sorte da un elenco istituito a livello regionale effettuata dalle Prefetture.</p>
<p>CAPO III NORME TRANSITORIE E FINALI</p>		
<p>Art. 22 <i>(Adeguamento degli statuti comunali)</i></p>		
<p>1. I comuni adeguano il proprio statuto alle disposizioni recate dalla presente legge entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della medesima. In caso di mancato adeguamento trovano</p>	<p>art. 89 comma 2-<i>bis</i> TUOC</p>	<p>Ai sensi dell'articolo 22 l'adeguamento degli statuti comunali alle nuove disposizioni legislative deve avvenire entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge (quindi entro il 14 settembre 2014), pena lo scioglimento (previa diffida ad adempiere entro tre mesi) del consiglio comunale.</p>

LR 5 febbraio 2013 n. 1	RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI DEI TESTI UNICI REGIONALI	C O M M E N T O
<p>applicazione le disposizioni previste dall'articolo 60, comma 2 della legge regionale n. 1 del 1993.</p> <p style="text-align: center;">Art. 23 <i>(Norme transitorie)</i></p> <p>1. Le disposizioni relative al numero dei componenti il consiglio comunale, al numero dei componenti la giunta comunale, alla parità di accesso nella giunta comunale, alle cause di ineleggibilità alla carica di sindaco, ai casi di incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore, alle cause di incompatibilità a consigliere comunale, alla pubblicità della situazione patrimoniale, alle articolazioni del comune, contenute rispettivamente negli articoli 1, 2, comma 1, lettera a), 3, 6, 7, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), 9, comma 1, lettera a), 12 e 18, comma 1, lettera a), si applicano a decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo all'entrata in vigore della presente legge. Fino a tale rinnovo continuano a trovare applicazione le norme modificate dagli articoli indicati nel presente comma nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>2. Le disposizioni contenute nell'articolo 18, comma 1, lettere b), ad eccezione delle commissioni circoscrizionali, c) ed f) si applicano a decorrere dal primo turno elettorale generale successivo all'entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>art. 106-<i>ter</i> comma 1 TUEL</p> <p>art. 98-<i>bis</i> comma 1 TUOC</p> <p>art. 98-<i>ter</i> comma 1 TUOC</p> <p>art. 98-<i>bis</i> comma 2 TUOC</p>	<p>Non sono molte in realtà le disposizioni in relazione alle quali dovrà essere adeguato lo statuto: si segnalano quelle contenute negli articoli 2 (determinazione del numero dei componenti la giunta comunale), 3 e 5 (considerato che la parità di accesso nella giunta comunale e le pari opportunità nelle nomine e designazioni sono ora disciplinate direttamente dalla legge regionale). Il comune dovrà comunque verificare che le disposizioni statutarie non siano in contrasto con le altre norme introdotte o modificate dalla legge.</p> <p>L'articolo 23 reca delle norme transitorie, stabilendo per alcune disposizioni decorrenze diverse dalla data di entrata in vigore della legge. Si rinvia ai commenti relativi ai precedenti articoli per l'esame puntuale di tali norme transitorie.</p>

LR 5 febbraio 2013 n. 1	RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI DEI TESTI UNICI REGIONALI	C O M M E N T O
<p>3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, in caso di rinnovo degli organi comunali prima dell'entrata in vigore delle modifiche statutarie, il numero degli assessori è determinato con deliberazione del consiglio comunale uscente entro la misura massima prevista dall'articolo 2.</p> <p style="text-align: center;">Art. 24 <i>(Testi unici)</i></p> <p>1. Il Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta, è tenuto a riunire e coordinare in forma di testo unico le norme in materia di composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali contenute nella presente legge con le norme contenute nelle leggi regionali 6 aprile 1956, n. 5, 19 settembre 1963, n. 28, 14 agosto 1967, n. 15, 13 luglio 1970, n. 11, 10 agosto 1974, n. 6, 12 maggio 1978, n. 7, 18 marzo 1980, n. 3, 6 dicembre 1986, n. 11, 7 luglio 1988, n. 12, 26 febbraio 1990, n. 4, 30 novembre 1994, n. 3, 23 ottobre 1998, n. 10, 22 dicembre 2004, n. 7, 22 febbraio 2008, n. 2 e 17 maggio 2011, n. 4.</p> <p>2. Il Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta, è tenuto a riunire e coordinare in forma di testo unico le norme in materia di ordinamento dei comuni contenute nella presente legge con le norme contenute nelle leggi regionali 21 ottobre 1963, n. 29, 31 marzo 1971, n. 6, 7 maggio 1976, n. 4, 30 agosto 1979, n. 4, 18 marzo 1980, n. 3, 20 agosto 1981, n. 7, 28 agosto 1983, n. 10, 16 novembre 1983, n. 16, 14 agosto 1986, n. 4, 4 gennaio 1993, n. 1, 30 novembre 1994, n. 3, 23 ottobre 1998, n. 10, 22 dicembre 2004, n. 7, 6 dicembre 2005, n. 9, 20 marzo 2007, n. 2, 13 marzo 2009, n. 1, 11 dicembre 2009, n. 9, 14 dicembre 2010, n. 4 e 14 dicembre 2011, n. 8.</p>	<p>art. 106-<i>ter</i> comma 2 TUEL</p>	

LR 5 febbraio 2013 n. 1	RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI DEI TESTI UNICI REGIONALI	C O M M E N T O
<p style="text-align: center;">Art. 25 <i>(Entrata in vigore)</i></p> <p>1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.</p>		

Regione Autonoma Trentino - Alto Adige

Ripartizione II
Affari Istituzionali,
competenze ordinamentali e previdenza

Ufficio Elettorale



Autonome Region Trentino - Südtirol

Abteilung II
Institutionelle Angelegenheiten,
Ordnungsbefugnisse und Vorsorge

Wahlamt

**NUOVA COMPOSIZIONE
DEI CONSIGLI E
DELLE GIUNTE COMUNALI**

(Articoli 1 e 2 LR n. 1/2013)

**NEUE ZUSAMMENSETZUNG
DER GEMEINDERÄTE UND
DER GEMEINDEAUSSCHÜSSE**

(Art. 1 und 2 des RG Nr. 1/2013)

COMUNI PROVINCIA DI TRENTO

Fino a 1.000 abitanti 12 Consiglieri massimo 2 Assessori

Amblar	Cloz	Luserna – Lusern	Sanzeno
Bersone	Commezzadura	Malosco	Sarnonico
Bieno	Croviana	Massimeno	Sfruz
Bocenago	Cunevo	Mazzin – Mazin	Smarano
Bolbeno	Daiano	Mezzana	Soraga – Soraga
Bondo	Dambel	Monclassico	Sover
Bondone	Daone	Montagne	Spera
Bosentino	Darè	Nanno	Sporminore
Breguzzo	Don	Ospedaletto	Strembo
Bresimo	Dorsino	Ossana	Telve di Sopra
Brez	Drena	Padergnone	Tenna
Brione	Faedo	Palù del Fersina – Palae en Bersntol	Terragnolo
Caderzone Terme	Fai della Paganella	Panchià	Terres
Cagnò	Faver	Pellizzano	Terzolas
Campitello di Fassa – Ciampedel	Fiera di Primiero	Pelugo	Torcegno
Capriana	Fierozzo – Vlarötz	Pieve Tesino	Tres
Carisolo	Flavon	Praso	Valda
Carzano	Frassilongo - Garait	Preore	Valfloriana
Castel Condino	Garniga Terme	Prezzo	Varena
Castelfondo	Giustino	Ragoli	Vervò
Cavedago	Grauno	Romallo	Vignola Falesina
Cavizzana	Grumes	Ronchi Valsugana	Vigo Rendena
Centa San Nicolò	Ivano-Fracena	Ronzone	Villa Agnedo
Cimego	Lardaro	Ruffrè-Mendola	Zuclo
Cimone	Lisignago	Rumo	
Cinte Tesino	Livo	Sagron Mis	
Cis	Lona Lases	Samone	

Da 1.001 a 3.000 abitanti 15 Consiglieri massimo 3 Assessori

Albiano	Coredo	Peio	Taio
Andalo	Denno	Pieve di Bono	Tassullo
Bedollo	Dimaro	Pomarolo	Telve
Besenello	Fiavè	Pozza di Fassa – Poza	Tenno
Bleggio Superiore	Fondo	Rabbi	Terlago
Calavino	Fornace	Revò	Tesero
Calceranica al Lago	Giovo	Romeno	Ton
Caldes	Grigno	Roncegno Terme	Tonadico
Calliano	Imer	Roncone	Trambileno
Campodenno	Isera	Ronzo-Chienis	Transacqua
Canal San Bovo	Lasino	Roverè della Luna	Tuenno
Canazei – Cianacei	Lavarone	San Lorenzo in Banale	Vallarsa
Carano	Malè	San Michele all'Adige	Vattaro
Castello Tesino	Mezzano	Sant'Orsola Terme	Vermiglio
Castello-Molina di Fiemme	Moena – Moena	Scurelle	Vezzano
Castelnuovo	Molveno	Segonzano	Vigo di Fassa – Vich
Cavareno	Nago-Torbole	Siror	Vigolo Vattaro
Cavedine	Nave San Rocco	Spiazzo	Villa Rendena
Cembra	Nogaredo	Spormaggiore	Zambana
Comano Terme	Nomi	Stenico	Ziano di Fiemme
Condino	Novaledo	Strigno	

Da 3.001 a 10.000 abitanti 18 Consiglieri massimo 4 Assessori

Ala
Aldeno
Avio
Baselga di Pinè
Borgo Valsugana
Brentonico
Caldonazzo
Cavalese
Civezzano
Cles
Dro
Folgaria
Lavis
Ledro
Levico Terme
Mezzocorona
Mezzolombardo
Mori
Pinzolo
Predazzo
Storo
Tione di Trento
Villa Lagarina
Volano

Da 10.001 a 30.000 abitanti 22 Consiglieri massimo 5 Assessori

Arco
Pergine Valsugana
Riva del Garda

Da 30.001 a 100.000 abitanti 32 Consiglieri massimo 6 Assessori

Rovereto

Superiore a 100.000 abitanti 40 Consiglieri massimo 7 Assessori

Trento

COMUNI PROVINCIA DI BOLZANO
GEMEINDEN PROVINZ BOZEN

**Fino a 1.000 abitanti
12 Consiglieri
massimo 2 Assessori**

**bis 1.000 Einwohnern
12 Gemeinderatsmitglieder
höchstens 2 Gemeindereferenten**

Anterivo – Altrei	Plaus – Plaus
Avelengo – Hafling	Ponte Gardena – Waidbruck
Braies – Prags	Predoi – Prettau
Caines – Kuens	Provés – Proveis
Cortina sulla Strada del vino – Kurtinig an der Weinstrasse	Senale-San Felice – Unsere Liebe Frau im Walde-St. Felix
Fortezza – Franzensfeste	Tires – Tiers
Glorenza – Glurns	Tubre –Taufers im Münstertal
Lauregno – Laurein	Verano – Vöran
Martello – Martell	

Da 1.001 a 3.000 abitanti
15 Consiglieri
massimo 3 Assessori

von 1.001 bis 3.000 Einwohnern
15 Gemeinderatsmitglieder
höchstens 3 Gemeindereferenten

Aldino – Aldein	Marlengo – Marling	Selva di Valgardena – Wolkenstein in Gröden – Sëlva
Andriano – Andrian	Meltina – Mölten	Senales – Schnals
Barbiano – Barbian	Monguelfo-Tesido – Welsberg-Taisten	Sesto – Sexten
Brennero – Brenner	Montagna – Montan	Sluderno – Schluderns
Bronzolo – Branzoll	Moso in Passiria – Moos in Passeier	Stelvio – Stilfs
Campo di Trens - Freienfeld	Nalles – Nals	Terento – Terenten
Castelbello–Ciardes – Kastelbell-Tschars	Naz–Sciaves – Natz-Schabs	Tesimo – Tisens
Cermes – Tschermes	Nova Levante – Welschnofen	Tirolo – Tirol
Chienes – Kiens	Perca – Percha	Trodona nel Parco Naturale – Truden im Naturpark
Cortaccia sulla Strada del vino – Kurtatsch an der Weinstrasse	Postal – Burgstall	Ultimo – Ulten
Corvara in Badia – Corvara – Corvara	Rasun-Anterselva – Rasen-Antholz	Vadena – Pfatten
Curon Venosta – Graun im Vinschgau	Rifiano – Riffian	Val di Vizze – Pfitsch
Falzes – Pfalzen	Rio di Pusteria – Mühlbach	Valle di Casies – Gsies
Funes – Villnöss	Rodengo – Rodeneck	Velturno – Feldthurns
Gargazzone – Gargazon	San Genesio Atesino – Jenesien	Villabassa – Niederdorf
Laion – Lajen	San Martino in Badia – St. Martin in Thurn – S. Martin de Tor	Villandro – Villanders
La Valle – Wengen – La Val	San Pancrazio – St. Pankraz	
Luson – Lüsen	Santa Cristina Valgardena – St. Christina in Gröden – S. Crestina Gherdëina	
Magrè sulla Strada del vino – Margreid an der Weinstrasse	Scena – Schenna	
Marebbe – Enneberg – Mareo	Selva dei Molini – Mühlwald	

Da 3.001 a 10.000 abitanti
18 Consiglieri
massimo 4 Assessori

von 3.001 bis 10.000 Einwohnern
18 Gemeinderatsmitglieder
höchstens 4 Gemeindereferenten

Badia – Abtei – Badia	Parcines – Partschins
Caldaro sulla Strada del vino – Kaltern an der Weinstrasse	Prato allo Stelvio – Prad am Stilfserjoch
Campo Tures – Sand in Taufers	Racines – Ratschings
Castelrotto – Kastelruth	Renon – Ritten
Chiusa – Klausen	Salorno – Salurn
Cornedo all’Isarco – Karneid	San Candido – Innichen
Dobbiaco – Toblach	San Leonardo in Passiria – St. Leonhard in Passeier
Egna – Neumarkt	San Lorenzo di Sebato – St. Lorenzen
Fiè allo Sciliar – Völs am Schlern	San Martino in Passiria – St. Martin in Passeier
Gais – Gais	Sarentino – Sarntal
Laces – Latsch	Silandro – Schlanders
Lagundo – Algund	Terlano – Terlan
Lasa – Laas	Termeno sulla Strada del vino – Tramin an der Weinstrasse
Malles Venosta – Mals	Valdaora – Olang
Naturno – Naturns	Valle Aurina – Ahrntal
Nova Ponente – Deutschnofen	Vandoies – Vintl
Ora – Auer	Varna – Vahrn
Ortisei – St. Ulrich – Urtijëi	Vipiteno – Sterzing

Da 10.001 a 30.000 abitanti
27 Consiglieri
massimo 5 Assessori

von 10.001 bis 30.000 Einwohnern
27 Gemeinderatsmitglieder
höchstens 5 Gemeindereferenten

Appiano sulla Strada del vino – Eppan an der Weinstrasse

Bressanone – Brixen

Brunico – Bruneck

Laives – Leifers

Lana – Lana

Da 30.001 a 100.000 abitanti
36 Consiglieri
massimo 6 Assessori

von 30.001 bis 100.000 Einwohnern
36 Gemeinderatsmitglieder
höchstens 6 Gemeindereferenten

Merano – Meran

Superiore a 100.000 abitanti
45 Consiglieri
massimo 7 Assessori

mehr als 100.000 Einwohnern
45 Gemeinderatsmitglieder
höchstens 7 Gemeindereferenten

Bolzano – Bozen